



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74/2020

**OGGETTO : APPROVAZIONE ATTO DI INTESA PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI
DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI –
P.A.S.S. CON SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ASL AL DISTRETTO DI CASALE
MONFERRATO**

L'anno DUEMILAVENTI addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1.	PAVESE Giuseppe	Sindaco	X	
2.	SANNAZZARO NATTA Giuseppe	Vice-Sindaco	X	
3.	ZECCHINO Renata	Assessore	X	
		TOTALI	3	0

Con l'intervento e l'opera del dr .Pierangelo SCAGLIOTTI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. 26-7181 del 6 luglio 2018 ha previsto la necessità di sottoscrivere un atto di intesa allo scopo di definire i parametri dei Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile – P.A.S.S.
- il P.A.S.S. è un intervento di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi;
- il P.A.S.S. attivato nell'ambito del presente atto di intesa è disciplinato dalla normativa regionale approvata con D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 e D.G.R. 26-7181 del 6 luglio 2018 che regolamenta i percorsi a favore di persone in carico ad un servizio pubblico competente che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro;
- i beneficiari della misura devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti;

VISTA la richiesta del Servizio Socio assistenziale dell'ASL AL Distretto di Casale Monferrato di proseguire presso questo Comune progetto P.A.S.S. attivato con deliberazione propria n. 9 del 15.02.2017, approvando un nuovo atto di intesa;

Vista la bozza di atto di intesa che si intende allegata al presente atto;

VISTO il D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Giarole;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e del Segretario Comunale per quanto di competenza;

A voti UNANIMI favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

DI PROSEGUIRE il percorso di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli “P.A.S.S.” proposto dal Servizio Socio assistenziale dell'ASL AL Distretto di Casale Monferrato ed ai sensi della D.G.R. 26-7181 del 6 luglio 2018 della Regione Piemonte;

DI APPROVARE la bozza di atto di intesa per attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli “P.A.S.S.” tra il Servizio socio assistenziale ASL AL di Casale Monferrato e il Comune di Giarole;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la convenzione sopra richiamata.

DI DICHIARARE con ulteriore e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267.



Struttura: Servizio Socio Assistenziale
Distretto di Casale Monferrato
Direttore: dott.ssa Anna Maria Avonto

Atto di intesa stipulato in data numero

ATTO DI INTESA

PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

TRA

Soggetto Attuatore

Ragione/denominazione sociale Servizio Socio Assistenziale ASL AL Distretto di Casale Monf.to
Indirizzo Via Venezia, 6.

Comune Alessandria Provincia (AL) CAP 15121

Codice fiscale

Partita I.V.A.: 02190140067

Rappresentato da: Dott.ssa AnnaMaria Avonto..

nata il 13/08/1957 a Casale Monferrato (AL)

In qualità di Direttore del Servizio Socio Assistenziale ASL AL distretto di Casale Monferrato.

E

Soggetto ospitante

Ragione/denominazione sociale Comune di Giarole

Sede prevalente di attività Giarole

Indirizzo Via Vittorio Emanuele, 39

Comune Giarole Provincia AL CAP 15036

Codice fiscale: 82000950061

Partita I.V.A.: 00899070064

Rappresentato da Pavese Giuseppe nato il 01/12/1954 a Giarole (AL)

In qualità di Sindaco pro tempore

PREMESSO CHE

la Regione Piemonte, con D.G.R. 26-7181 del 6 luglio 2018, ha previsto la necessità di sottoscrivere un atto di intesa tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante (allegato A, art 6) allo scopo di definire i parametri dei Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile, da ora definiti P.A.S.S..

Il soggetto attuatore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere P.A.S.S. in Regione Piemonte in quanto rientrante nella fattispecie prevista dalla D.G.R. 26-7181 del 6 luglio 2018 di cui all'allegato A, art 4.

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che i soggetti fruitori dei P.A.S.S. non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
(Solo per i soggetti privati)
- b) di non avere in corso sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga limitatamente alle aree organizzative e figure professionali interessate;
(Solo per i soggetti privati)
- c) di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Disposizioni generali

Il P.A.S.S. è un intervento di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.

Art. 2 Ambito di applicazione e destinatari

Il P.A.S.S., attivato nell'ambito del presente atto di intesa, è disciplinato dalla normativa regionale approvata con D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 e D.G.R. 26-7181 del 6 luglio 2018 che regolamenta i percorsi a favore di persone in carico ad un servizio pubblico competente, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013, D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014 D.G.R. 85-6277 del 22/12/2017 che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro.

Art. 3 Beneficiari dei P.A.S.S.

I beneficiari della misura devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti così come individuati all'art. 2 della Legge. n. 328/2000 e all'art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili nei percorsi di avvicinamento al lavoro previsti dalle normative regionali in vigore. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente scelta dell'idoneo percorso di attivazione sociale, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti.

Art. 4 Natura e durata del P.A.S.S.

I P.A.S.S. si propongono quale strumento facilitante per la riduzione delle fragilità personali e o familiari, così come individuate dagli Operatori dei Servizi pubblici di riferimento.

La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell'ente deputato alla presa in carico.

È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 dell'allegato A della D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018.

Art. 5 Sussidio economico

La finalità dell'inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti dall'inserimento dell'utente presso i soggetti ospitanti. Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l'erogazione dell'eventuale sussidio economico. Tale sussidio è finanziato dall'Ente attuatore attraverso risorse proprie e/o la pratica del *fund raising*. La quantificazione dello stesso è stabilita nell'ambito del progetto individuale ed è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte.

Nel caso di erogazione del sussidio questo dovrà essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD (DPR 601/73 e s.m.i.). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l'imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa.

Nel caso in cui il P.A.S.S. non preveda l'erogazione di un sussidio economico, il progetto individuale dovrà contemplare, qualora il soggetto attuatore ne ravvisi la necessità, il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le seguenti modalità:

//.....//.....//.....//.....//.....//.....

Art. 6 Progetto individuale

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- i dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante;
- gli obiettivi del progetto;
- la sede di svolgimento dell'attività;
- la durata del progetto e l'articolazione settimanale della presenza;
- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i rispettivi recapiti;
- gli estremi delle polizze assicurative;
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;

- l'ammontare dell'eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto.

Il progetto individuale deve essere sottoscritto, oltre che dal soggetto attuatore e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore od amministratore di sostegno.

Nel caso di coinvolgimento di ulteriori soggetti nel P.A.S.S., questi dovranno essere indicati nel Progetto individuale, specificandone i ruoli.

Art. 7 Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore dei percorsi di attivazione sociale sostenibile è tenuto a:

- promuovere e finanziare i percorsi di attivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica del fund raising;
- provvedere alla definizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale sostenibile;
- rendere operativi i contenuti del presente atto d'intesa;
- designare un operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;
- provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ad un'adeguata copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- comunicare, via pec, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e, per conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l'identità dei beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, secondo i tempi previsti ed il modello approvato da apposito provvedimento regionale;
- redigere una relazione sull'andamento del percorso, da inserire nella cartella sociale dell'utente al termine dell'esperienza, sentito il referente del soggetto ospitante;
- rilasciare, su richiesta del beneficiario o del suo tutore, un'attestazione delle attività svolte e delle competenze eventualmente acquisite grazie al P.A.S.S. .

Art. 8 Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna, su proposta del soggetto attuatore, ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in possesso dei requisiti individuati all'art. 3 del presente atto di intesa. Tali soggetti devono essere inseriti all'interno dell'apposito percorso progettuale di attivazione sociale sostenibile, concordato fra le parti.

Il soggetto ospitante deve:

- individuare, al proprio interno, un referente con funzioni di affiancamento al soggetto ospitato, che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore;
- garantire l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni concernenti gli interessati;
- conservare copia del presente atto di intesa e del progetto individuale presso la sede di attività operativa alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario;
- valutare l'esperienza svolta dal beneficiario ai fini del rilascio, da parte del soggetto attuatore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Art. 9 Durata dell'atto di intesa e recesso

Il presente atto di intesa ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2022 [inserire la data di conclusione concordemente individuata dalle parti] e si applicherà ad ogni P.A.S.S. che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto di intesa, relativamente ad uno o più PASS attivati, solo per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del beneficiario tale da far venir meno le finalità del proprio progetto individuale;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto individuale previsto per il beneficiario.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte tramite pec ed avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 Sospensione e recesso anticipato dal P.A.S.S.

Il beneficiario e/o il suo tutore può interrompere il percorso di attivazione sociale, dandone preventiva comunicazione al soggetto ospitante ed al referente del soggetto attuatore.

Il soggetto ospitante può interrompere il P.A.S.S. nel caso in cui il beneficiario non rispetti le regole sottoscritte nel progetto individuale o metta in atto condotte che appaiano reiteratamente inconciliabili con gli obiettivi comunemente prefissati.

Art. 11 Consegna progetto individuale

Le parti sono tenute a consegnare al beneficiario del P.A.S.S. e/o al suo tutore, copia del progetto individuale contenente gli estremi del presente atto di intesa.

Articolo 12 Trattamento dati personali

Il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n.679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018 e di tutti gli atti amministrativi comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto di intesa.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informatica sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti

Luogo e data

.....

Firma e timbro del soggetto attuatore

.....

Firma e timbro del soggetto ospitante

.....

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to AMELOTTI Dr. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 16.01.2021 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 16.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 05.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 16.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo